

**PROCEDURA PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI  
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE**

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La presente Procedura, disciplina l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL (di seguito per brevità anche solo “IFEL” o la “Fondazione”), che costituisce l'archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati, nonché i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli Operatori Economici<sup>1</sup>, interessati alla realizzazione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi in favore di IFEL (di seguito per brevità anche solo “Elenco” o “Albo”).
2. L'Elenco è un archivio aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Procedura, che sono interessate ad avere rapporti contrattuali con IFEL e dal quale IFEL stessa può attingere, ai sensi dell'All. I.1 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. (di seguito per brevità anche solo “Codice dei contratti pubblici”), per l'affidamento delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 502 del predetto Decreto legislativo.
3. Con la presente Procedura IFEL intende fissare i criteri per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco, stabilendone le modalità di utilizzo e di aggiornamento.
4. In particolare, la presente Procedura è finalizzata ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli Operatori economici iscritti nell'Elenco, nel rispetto delle norme di cui al Codice dei contratti pubblici, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Per quanto non previsto dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ed alle relative misure di attuazione. È in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente previsto, in via più stringente, da specifici Progetti europei e dalle relative regole operative.
5. Le disposizioni della presente Procedura devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.
6. La pubblicazione della presente Procedura, la diffusione della documentazione in essa richiamata e la costituzione del predetto Elenco non costituiscono per IFEL l'avvio di alcuna trattativa, procedura

---

<sup>1</sup> Operatore economico è, ai fini della presente Procedura qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (Cfr. All. I.1)

<sup>2</sup> Fino a 221.000,00 Euro, IVA esclusa, o all'importo che ne deriverà a seguito di aggiornamento delle soglie di cui al Codice dei contratti pubblici.

concorsuale, para-concorsuale o comunque di gara.

7. Le dichiarazioni, i documenti e gli altri dati resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere selezionati in procedimenti per affidamenti relativi alla realizzazione di lavori, alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi rientranti nelle categorie di lavori, categorie merceologiche e/o settori di servizi elencati nella piattaforma elettronica utilizzata da IFEL.
8. L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, né comporta alcun vincolo, in capo a IFEL, per l'affidamento di lavori, forniture di beni e/o prestazioni di servizi.
9. Resta comunque salva la facoltà per IFEL di rivolgersi anche a fornitori non iscritti all'Elenco da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.
10. La presente Procedura è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale della Fondazione all'indirizzo [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) - sezione "Albi ed Elenchi".

## **2. MODALITA' DI ISCRIZIONE E PUBBLICITA'**

1. La presente Procedura stabilisce i requisiti di cui l'Operatore Economico deve essere in possesso ai fini dell'iscrizione all'Elenco.
2. Per poter presentare la domanda di iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico dovrà registrarsi on-line seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma elettronica di IFEL: [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) - sezione "Albi ed Elenchi".
3. Per poter procedere al perfezionamento della registrazione, l'Operatore Economico dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione, come richiesto dalla stessa procedura.
4. L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della fase istruttoria comportante da parte di IFEL un esame diretto a verificare la sussistenza dei requisiti formali, nonché la completezza delle dichiarazioni e degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
5. L'esito della procedura di iscrizione verrà notificato all'Operatore Economico, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, tramite Piattaforma elettronica (di seguito anche solo "Piattaforma").
6. La domanda di iscrizione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata on-line, in lingua italiana, secondo il format presente nella Piattaforma elettronica ed essere sottoscritta digitalmente.

7. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione.
8. Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.
9. Ai fini del perfezionamento della domanda l'Operatore Economico dovrà compilare il format, l'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti e allegare un documento di riconoscimento (proprio o del legale rappresentante) in corso di validità, nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

### **3. CONVALIDA ISCRIZIONE, VERIFICA REQUISITI E VARIAZIONI SUCCESSIVE**

1. L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di convalida da parte di IFEL.
2. L'esito della procedura di iscrizione verrà notificato all'Operatore Economico, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, tramite Piattaforma.
3. Si precisa che l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli Operatori Economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni, garantendo che le comunicazioni siano effettivamente inviate e ricevute, e che il loro contenuto non sia stato alterato. Pertanto, qualora l'Operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.
4. A pena di cancellazione dall'Elenco l'Operatore Economico è tenuto a informare IFEL, tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.
5. IFEL si riserva di effettuare controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, IFEL procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo par. 4.

### **4. VALIDITA', ESCLUSIONI, RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

1. Non è previsto alcun termine di scadenza per presentare la domanda di iscrizione all'Elenco. L'iscrizione all'Elenco ha durata annuale e, decorso tale termine, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata, pena la cancellazione.
2. Gli Operatori Economici inseriti nell'Elenco prendono atto che la verifica della incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto diversamente accertato da IFEL comporterà - salvo la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall'Elenco, la risoluzione

immediata di qualsiasi eventuale rapporto contrattuale in essere, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con IFEL.

3. IFEL si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione idonea a comprovare i requisiti speciali dichiarati.

## **5. SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. La cancellazione dell'Operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato, comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:
  - qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero IFEL verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
  - qualora l'Operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
  - grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività; qualora l'Operatore economico iscritto all'Elenco ed invitato da IFEL a presentare preventivo/offerta in 3 (tre) diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.
2. Il provvedimento di cancellazione, debitamente motivato, sarà comunicato all'interessato a mezzo PEC.
3. L'Operatore economico potrà trasmettere controdeduzioni nei successivi 5 giorni lavorativi; IFEL, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.
4. L'iscrizione all'Elenco dell'Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino alla conclusione dello stesso.
5. L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con IFEL, fino alla definizione dello stesso. Successivamente, IFEL si riserva di decidere in ordine alla riammissione o alla definitiva cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco.
6. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore Economico potrà nuovamente presentare la richiesta di iscrizione.

## **6. REQUISITI DI ISCRIZIONE**

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli Operatori Economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

2. Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici.
3. Gli Operatori Economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:
  - non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
  - devono possedere i requisiti di idoneità professionale nonché tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, eventualmente richiesti nel form on-line di iscrizione.
4. In ogni caso gli Operatori economici, al momento dell'iscrizione nell'Albo, devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del DM 24/10/2007; IFEL si riserva di acquisire il DURC prima di procedere alla sottoscrizione del contratto.
5. L'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

## **7. CRITERI E MODALITA' DEGLI AFFIDAMENTI**

1. IFEL, sulla base di specifiche esigenze rilevate e coerentemente allo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, selezionerà gli Operatori economici iscritti all'Elenco nell'ambito delle relative categorie merceologiche e/o settori di servizi e/o lavori indicati nella specifica sezione della Piattaforma elettronica di IFEL.
2. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'Operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.
3. IFEL si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.
4. L'Operatore Economico, ai fini dell'affidamento di lavori/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente l'insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'affidamento IFEL dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'Operatore economico, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte di IFEL, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

## **8. GESTIONE ALBO**

1. La gestione dell'Albo degli Operatori economici, che avviene secondo la disciplina della presente procedura, è garantita dall'Area legale, contratti e acquisti di IFEL, salvo modifiche.

## **9. CODICE DI COMPORTAMENTO - MOD. 231/01 - PTPCT**

1. L'Operatore Economico si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, i principi e i doveri etici richiamati nel Codice di Comportamento adottato da IFEL.
2. L'Operatore Economico ha l'onere, con l'iscrizione nell'Elenco, di prendere visione del predetto Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione all'indirizzo [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) – Sezione Amministrazione Trasparente.
3. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare le norme del Mod. 231/2001 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), adottati da IFEL.

## **10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", si informa che IFEL gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco fornitori e degli operatori Economici che parteciperanno alle procedure di affidamento.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
3. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità richieste dalla procedura on-line della piattaforma elettronica di IFEL. Con l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco dei Fornitori di beni e servizi, pertanto, l'Operatore economico esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni della presente procedura, sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o Regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione della procedura stessa.

2. In ogni caso, la Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune per assicurare la funzionalità dell'Albo, nel rispetto delle regole e dei principi di correttezza, trasparenza, pubblicità, imparzialità, informando gli Operatori economici dell'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite la Piattaforma.
3. La presente procedura, resa nota mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) – Sezione Amministrazione trasparente, entra in vigore dalla data di approvazione, da parte del Collegio dei Fondatori, del “Regolamento per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex. Artt. 48 e ss. del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36”.